

DECRETO 8 aprile 2022.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed in particolare gli articoli 13, 15, 16 e 30;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;

Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 1875, sopra richiamata, in considerazione dell'impatto sulla domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento, consentendo di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30, del decreto ministeriale del 7 giugno 2018, citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea;

Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875, consentendo agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se dichiarati nella domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata con nota prot. n. 142323 del 28 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Deroga per i terreni a riposo

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Sulle superfici utilizzate per il pascolo o la fienagione o la coltivazione è altresì consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, gli organismi pagatori provvedono affinché, per l'anno di domanda 2022, siano forniti, ad AGEA coordinamento, i dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si applica la deroga, per la comunicazione prevista entro il 15 dicembre 2022, con le modalità stabilite dallo stesso organismo di coordinamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 635



ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

Oneri eliminati

il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti

il presente decreto non introduce oneri informativi.

Cosa cambia per i cittadini e le imprese

il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione.

22A03222

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale», in Parabiago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il d.d. del 17 giugno 2021, n. 67/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Valentino Sibilio;

Vista la sentenza del 19 gennaio 2022, n. 4/2022 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di

economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono individuati i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;

Considerato che, nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla predetta direttiva, il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttoriale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tramite processo di estrazione informatico tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (...)»;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorra l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Valentino Sibilio nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale», con sede in Parabiago (MI) (codice fiscale 06868300960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. È nominato commissario liquidatore il dott. Valentino Sibilio, nato a Napoli (NA) il 7 settembre 1989 (codice fiscale SBLVNT89P07F839R), domiciliato in Milano (MI), via Fabio Mangone n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

